

Rep Nr.

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Tronco A6 – Torino-Savona

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA

OTTICA ANNI 2026-2029

CIG: _____

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

Autostrada dei Fiori S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in persona dell'ing. Federico LENTI, nato a Genova (GE) il 22.06.1963, giusti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione, da una parte

E

La Società con sede legale in, capitale sociale Euro, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di in seguito più brevemente denominata "Appaltatore", in persona del suo ing. /dott., nato a il, munito dei necessari poteri in forza della, dall'altra parte,

PREMESSO

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 22.12.2010;
- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
- che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM;
- che il Responsabile del Progetto della Committente in data con comunicazione n.187/2025 DT/IMP ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento dei servizi in epigrafe;
- che la Committente, pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il, ha indetto una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esperita nella seduta di gara tenutasi in data ed in data
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato

l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine "servizi" si intendono i servizi, le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai fini del presente contratto si intende:
 - per "Codice", il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e i relativi allegati.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria necessari a preservare

l'integrità, le caratteristiche dell'infrastruttura passacavi e dei cavi in fibra ottica in essa contenuti.

2.2. L'esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nel rispetto del programma di esecuzione dei servizi di cui al successivo art. 10.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1. Il servizio manutentivo dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica e della relativa infrastruttura passacavi comprendente tubazioni in PEAD, pozzetti rompitratta, canale passacavi e staffe di ancoraggio, cavo f.o. 50 coppie di dorsale, muffole di spillamento e/o di giunzione gli armadi di attestazione dei cavi in f.o.

Il servizio prevede misure periodiche dei parametri elettrotici delle singole tratte dei cavi f.o. di dorsale, la verifica ai parametri di riferimento, il ripristino alle condizioni standard di collaudo.

Nel servizio sono comprese le attività di posa delle segnaletiche necessarie alle deviazioni di traffico e cantierizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio in sicurezza.

Le attività saranno svolte in corrispondenza del tronco autostradale A6 e relative pertinenze che constano della tratta autostradale A6 Torino - Savona dalla prog. km 000+000 alla progr. km 124+ 790 (interconnessione con A10), il raccordo autostradale di Fossano, la sede di Moncalieri e le pertinenze della Società altrove ubicate.

Prescrizioni particolari:

- le attività potranno essere eseguite in deviazione di corsia o di carreggiata o mediante l'utilizzo di cantieri mobili e l'Appaltatore avrà tra i suoi oneri la fornitura, la posa in opera e la manutenzione della relativa segnaletica. I relativi oneri, compreso il noleggio della segnaletica, sono riconosciuti con appositi articoli presenti negli Elenchi Prezzi posti a base di gara;
- le deviazioni saranno ammesse dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo diverse disposizioni od autorizzazioni della Committente con la quale dovranno essere sempre concordati i programmi di esecuzione del servizio al fine di limitare, il più possibile, i disagi al traffico veicolare. I giorni di calendario nei quali non è ammessa la posa di cantieri è riportata nel programma annuale di limitazione cantieri;
- sarà facoltà della Committente procedere alla sospensione delle attività che richiedono la posa in opera di deviazioni di corsia durante i periodi di particolare incremento del traffico (periodo estivo) od in corrispondenza di particolari festività (Natale, Pasqua, eventuali altre festività);
- le attività dovranno essere eseguite con tutte le protezioni e la cura necessarie ad evitare danni a terzi e l'Impresa dovrà predisporre, a propria cura e spese, idonei sistemi provvisori di protezione allo scopo di prevenire eventuali danni ai veicoli ed alle persone in transito lungo l'autostrada;
- l'Appaltatore si approvvigionerà da fornitori dell'Unione Europea o di Paesi Terzi, che operano con sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000, con certificazione di qualità rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi della serie EN 45000;
- la Committente si riserva la facoltà di far eseguire, all'interno delle aree

di cantiere, anche altre lavorazioni, come ad esempio le ispezioni delle opere d'arte, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione dei giunti di dilatazione, etc., usufruendo delle parzializzazioni di traffico poste in opera dall'Appaltatore;

- l'ingresso nei cantieri da parte di altre Imprese o il suo semplice attraversamento con mezzi d'opera è condizionato alla riunione di Coordinamento ai fini della Sicurezza il cui verbale dovrà essere preventivamente trasmesso alla Committente;

- salvo diversa indicazione, tutti i detriti ed i rifiuti delle attività di manutenzione dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti, a cura ed onere dell'Appaltatore, presso le discariche autorizzate, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

- sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere alle segnalazioni ed alla sorveglianza che le circostanze delle attività rendano necessarie per evitare danni a terzi;

- l'Appaltatore dovrà disporre di organizzazione ed attrezzatura efficienti ed idonee per l'esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei tempi previsti, i vari interventi richiesti;

- le prestazioni potranno essere discontinue nel tempo.

- gli interventi di manutenzione relativi alle Prestazioni a Misura dovranno essere avviati garantendo le seguenti tempistiche massime:

- Interventi Ordinari: dovranno essere avviati dall'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione inviata via e-mail o telefonica;

- Interventi Urgenti: l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di uomini e mezzi per avviare le attività entro 72 (settantadue) ore dal ricevimento

della comunicazione inviata via e-mail o telefonica;

- Pronto Intervento: l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di uomini e mezzi per avviare le attività entro 2 (due) ore dal ricevimento della comunicazione inviata via e-mail o telefonica.

La descrizione dettagliata dei servizi è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali e negli altri elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato in parte a corpo (tramite canoni per manutenzione ordinaria e ricorrente) e in parte a misura (per le cantierizzazioni, la manutenzione straordinaria e le forniture), al netto del ribasso del %, ammonta ad € (euro e centesimi) dei quali € (euro e centesimi) per costi della sicurezza da interferenze.

4.2. Poiché i servizi sono affidati in parte a misura, l'importo complessivo di cui al punto 4.1 del presente articolo può risultare variato, alla conclusione del contratto, sia in diminuzione che in aumento.

4.3 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art.

119, comma 8 del Codice.

ART. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA - ANTICIPAZIONE

5.1 – Contabilizzazione dei servizi

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata mediante la predisposizione di stati di accertamento trimestrali delle attività e conseguentemente sarà emesso il relativo attestato di pagamento; i costi per la sicurezza verranno riconosciuti proporzionalmente alle attività eseguite.

5.2 – Pagamenti

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice

5.3 - Pagamenti in corso d'esecuzione

5.3.1. I pagamenti in acconto in corso d'esecuzione verranno effettuati mediante l'emissione di attestati di pagamento compilati in base a stati di avanzamento trimestrali.

5.3.2 L'avanzamento trimestrale è da intendersi riferito a fine trimestre e con accertamento della produzione effettuato all'ultimo giorno del terzo mese.

5.3.3. Gli attestati di pagamento relativi agli acconti sono emessi dal

Responsabile Unico di Progetto contestualmente alla adozione dello stato di accertamento e comunque, entro un termine non superiore ai 7 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

5.3.4 I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data dei certificati emessi a fronte di stati di avanzamento trimestrali al netto delle ritenute di legge. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali.

5.3.5 Costituisce condizione per il pagamento

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del Codice:

1. la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate, con la dicitura "per quietanza", l'indicazione dell'esatta somma che è stata pagata, la data del pagamento e la firma del subappaltatore resa dal legale rappresentante o da un suo procuratore, ovvero del **prospetto riepilogativo (Mod. A.4)** messo a disposizione della Committente, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa e del subappaltatore;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della

Committente;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod A.5);**

4. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di **un prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto (**Mod A.1**) oltre ai **prospetti di dettaglio (Mod. A.3)**, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel trimestre conclusosi ed il relativo importo. Detti prospetti devono essere debitamente sottoscritti.

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

1. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della **copia delle fatture emesse** dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore di esecuzione del contratto. Le suddette copie devono essere allegate al **prospetto riepilogativo (Mod A.1);**

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento**

unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti (Mod. A.5)**;

4. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di un **prospetto riepilogativo** come da tabella allegata al presente contratto (**Mod A.1**) oltre alle tabelle di dettaglio (**Mod. A.1 a, A.2 e A.3**), contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel trimestre conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto.

5.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

5.4– Ritenute di garanzia

5.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi.

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o

degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

5.4.3 Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro sessanta giorni dall'emissione del Certificato di verifica di Conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5.5 Anticipazione

L'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo del contratto pari a € _____ e, se richiesta dall'Appaltatore, viene erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle attività accertata dal Responsabile Unico del Progetto del Procedimento.

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 giorni data fattura.

5.5.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14.

ART. 6

REVISIONE PREZZI

I prezzi previsti restano fissi ed invariati per tutta la durata del rapporto contrattuale.

I prezzi dovuti all'Appaltatore saranno oggetto di revisione automatica al verificarsi di particolari circostanze di natura oggettiva che determinino una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo contrattualmente previsto (cd Variazione Significativa).

La revisione opererà nella misura dell'80% del valore eccedente la

variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione verrà utilizzato, tra gli indici Istat pubblicati sul sito ufficiale di tale istituto, l'indice generale NIC dei prezzi al consumo.

La Committente monitora l'andamento dell'indice NIC dei prezzi al consumo con cadenza annuale a partire dal 13° mese successivo alla stipula del contratto e, ove ricorrano i presupposti di cui ai periodi che precedono, procede automaticamente all'attivazione della presente clausola revisionale, in aumento o in diminuzione.

La variazione dell'indice NIC rilevante ai fini del calcolo della Variazione Significativa è costituita dalla differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di stipula del contratto.

Fermo quanto sopra, l'Appaltatore può anche infra-annualmente richiedere alla Committente l'applicazione della predetta revisione, esplicitando nella richiesta tutti gli elementi che determinano la necessità di applicazione della revisione ed i calcoli effettuati a tal fine in coerenza con le previsioni della presente clausola di revisione. In tal caso, la Committente nei successivi 30 giorni dovrà valutare la sussistenza dei presupposti della revisione richiesta sulla base di un'apposita istruttoria e fornire riscontro all'Appaltatore.

Nel caso in cui la Committente dovesse ritenere che sussistano i presupposti per procedere alla revisione, la stessa ne darà comunicazione all'Appaltatore.

Le somme, in aumento o in diminuzione, risultanti dall'applicazione della presente clausola di revisione saranno corrisposte o detratte a partire dal primo pagamento del corrispettivo contrattuale successivo all'accertamento

della variazione, effettuato secondo le modalità stabilite dal Contratto.

Resta fermo in ogni caso il diritto dell'Appaltatore di iscriverne riserva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applica la normativa applicabile al presente rapporto.

ART. 7

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore, a seguito di visita di sopralluogo e dopo aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali, le voci ed i prezzi di Elenco e di avere, conseguentemente, giudicato allo stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse così come contrattualmente stabilito. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del servizio da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore da presentarsi almeno 15 giorni

prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi.

ART. 8

AVVIO DEL SERVIZIO

La Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio all'esecuzione del servizio.

Contestualmente all'avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione.

È prevista la possibilità di avvio parziale dei servizi, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9

PROGRAMMA ESECUTIVO

Prima della Consegna del Servizio l'Impresa si impegna, a sottoporre alla Committente per l'approvazione, una proposta di programma manutentivo.

Quando il programma manutentivo è stato approvato definitivamente dalla Committente sarà vincolante per l'Impresa. Qualora l'impresa ometta di presentare alla Committente la proposta di programma manutentivo, si ritiene automaticamente accettato il programma riportato nell'allegato contrattuale "Programma delle Manutenzioni".

Settimanalmente l'Impresa dovrà fornire alla Committente il programma manutentivo relativo alla settimana successiva, inviandolo via mail ai referenti ATS e al MIT (Monitoraggio Impianti di Tratta). Ogni inizio e fine manutenzione dovrà essere comunicato alla Committente che avrà la facoltà in qualunque momento di richiederne la sospensione o vietarne l'esecuzione.

Le attività avranno localizzazione sparsa sull'intero tratto di competenza e saranno eseguite sulla base delle indicazioni contenute negli Ordinativi di Intervento che saranno emessi dalla Direzione Esecuzione del Contratto.

Su tali ordinativi sarà indicata la data di inizio, l'ubicazione, l'importo presunto, la durata e le modalità di contabilità, nonché l'effettiva estensione delle prestazioni di manutenzione.

Tale richiesta contiene, oltre la descrizione delle attività da effettuare, anche il termine previsto per la loro esecuzione ed eventuali disposizioni particolari. L'ultimazione di ogni singolo intervento sarà accertata dalla Direzione Esecuzione del Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, con le relative firme apposte in calce all'intervento stesso.

A seguito dell'ultimazione di tutte le attività contrattuali, verrà emesso, previo svolgimento delle opportune verifiche, il Certificato di verifica di Conformità dei servizi svolti.

ART. 10

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA - RINNOVO

La durata dei servizi oggetto del presente contratto è prevista in giorni 1.460 (millequattrocentosessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di avvio delle attività.

Fatte salve le eventuali proroghe per impedimenti esecutivi concesse dal Responsabile Unico del Progetto su istanza del l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023 la Committente si riserva la facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente originario. L'importo presunto massimo della proroga è presuntivamente e complessivamente pari a € _____.

ART. 11

ORDINI DI SERVIZIO – CONTROLLI – GESTORE DEL CONTRATTO

PER CONTO DELLA COMMITTENTE

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dell'esecuzione, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nell'esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto può disporre l'esecuzione di interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 12

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE

DEI SERVIZI

L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Committente.

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO RAPPRESENTANTE

TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Rappresentante Tecnico eleggono domicilio in - (.....).

ART. 14

POLIZZE DI GARANZIA

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice Codice fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117;
- b) polizza assicurativa tipo "R.C.O.", (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona. La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico

Resta in teso che in ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell'esecuzione dei

servizi dall'Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.

c) A copertura dell'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del codice l'Appaltatore, deve costituire, prima della consegna dei servizi, apposita garanzia fideiussoria, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125 stesso.

ART. 15

SUBAPPALTI

- **16.1** Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Affidatario, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art.119 del **D Lgs 36/2023** **così come modificato dal D.lgs 209/2024**, con l'osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale, dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Affidatario ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

- **16.2** Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- Misura dei parametri elettro ottici sulle tratte elementari e sull'intera tratta delle fibre ottiche costituenti il cavo di dorsale e eventuale

ricondizionamento.

- Giunzioni fibre ottiche, realizzazione di muffole.

- Servizio di reperibilità.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità della trasmissione dati entro parametri di massima qualità.

Le restanti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in quanto è preminente interesse garantire un livello di controllo dell'esecuzione dell'appalto idoneo da parte dell'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto e della Committente, anche in materia di sicurezza.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad

applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

[SE NON RICHIESTO IN SEDE DI OFFERTA]

///////Così come previsto dall'art. 119, comma 2 non è previsto il subappalto in quanto non richiesto dall'Impresa in sede di offerta.///////.

ART. 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, (nell'eventualità si prevedano interferenze) elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve operare.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI

ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione dell'appalto, ad avvalersi, direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all'attività da svolgere. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento del personale che non risultasse in regola.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subaffidatari, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo compresi gli accordi locali integrativi in vigore al tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni contrattuali del CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, l'assistenza e le assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subaffidatari l'impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi,

previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subaffidatario delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L..

ART. 18

PENALITA' PER RITARDI

Il rispetto dei termini fissati nel presente contratto, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene considerato di primaria importanza.

Si rimanda alla disciplina delle penali contenuta nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nell'art. 1.13 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento del servizio, motivi imputabili all'Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.

In ogni caso l'applicazione delle penali non può comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto di contratto.

La Committente applica eventuali penali per ritardata esecuzione direttamente sugli stati di avanzamento delle prestazioni, a seguito del verificarsi del ritardo. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti, l'Appaltatore deve in ogni caso pagare entro 30 giorni dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente.

Vengono esplicitamente ricompresi nel maggior danno anche le penali per mancato ripristino che potrebbero essere applicate alla Committente dal Concedente a causa del mancato tempestivo ripristino ordinato all'Appaltatore quantificate ed applicate come previsto nel Capitolato Tecnico d'Oneri allegato al contratto.

ART. 19

RECESSO

È facoltà della Committente recedere in qualunque momento in tutto o in parte dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso.

ART. 20

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108

del Codice.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si rinvia.

L'Appaltatore, in qualità di produttore, si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale), alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così

come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'esecuzione salvo forza maggiore e/o eventi sopravvenuti e salvo quanto stabilito all'art. 6 – Revisione dei prezzi.

In caso di espressa richiesta dell'Appaltatore, la Committente si riserva di concedere allo stesso l'autorizzazione allo stoccaggio di materiali di risulta all'interno delle apposite aree ambientali adibite a "depositi temporanei".

Il conferimento dei rifiuti di cui al comma che precede, dovrà essere effettuato dall'Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale, alla cartellonistica identificativa riportante i codici CER presente nelle aree adibite a "depositi temporanei" e delle istruzioni dettate dalla Committente.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile del rispetto di quanto previsto nei commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

ART. 21

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART: 22**CALCOLO EMISSIONI GHG DI SCOPE 3: OBBLIGHI DELL'IMPRESA -****CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALE**

1. Allo scopo di calcolare le emissioni indirette della Società afferenti ai materiali ed ai servizi acquistati, incluse quelle afferenti alle attività associate alle produzioni esternalizzate, l'impresa contraente è tenuta a fornire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto il calcolo delle emissioni GHG di Scope 3 relative alla propria attività dell'ultimo esercizio chiuso disponibile, secondo le seguenti modalità alternative:

a) trasmissione di copia conforme della Dichiarazione di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) e/o della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA, Life cycle assessment), verificata e convalidata da Organismo indipendente di certificazione accreditato;

b) compilazione del questionario "Carbon Tracker" su piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Società.

2. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 1 la Società avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1460 c.c. di sospendere i pagamenti; la stessa considerato anche il preminente interesse che l'adempimento stesso è teso a soddisfare avrà altresì il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c. nel caso in cui il ritardo sia superiore a (30) giorni.

ART. 23**CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 e dall'art.

10 dell'Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa.

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

c) qualora l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice.

ART. 24

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico

dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di

.....

ART. 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art.28, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 26

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

26.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

26.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

26.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

26.4 La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente _____, precisando che ulteriori informazioni sono fornite all'indirizzo _____;

- per l'Impresa _____.

ART. 27

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

27.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata ADF e pubblicato sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

27.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

27.3 L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>.

La Committente si riserva la facoltà contrattuale di effettuare, tramite proprio personale o tramite organizzazioni terze incaricate dalla Società, accertamenti/ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, circa il rispetto del "Codice di condotta dei Fornitori" e si aspetta che eventuali carenze o inadeguatezze riscontrate a seguito delle verifiche svolte vengano prontamente colmate dai propri fornitori tramite l'implementazione di adeguate misure correttive.

Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 28

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) Elenco elaborati;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
- 3) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

- 4) Relazione Generale;
- 5) Elaborati Grafici;
- 6) Programma delle manutenzioni;
- 7) Elenco prezzi ANAS 2024;
- 8) Elenco prezzi integrativi;
- 9) Computo Metrico;
- 10) Computo Metrico Estimativo;
- 11) Quadro Economico;
- 12) D.U.V.R.I.;
- 13) Elenco Interferenze;
- 14) Norme e prescrizioni di sicurezza - Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (Rev. 3 del 03.10.2019);
- 15) Sommario degli schemi grafici per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione di attività interferenti con il traffico autostradale (Rev. 6 novembre 2021);
- 16) Protocollo d'Intesa Regionale per la sicurezza degli addetti in cantiere;
- 17) Programma annuale delle limitazioni dei cantieri autostradali anno 2026;
- 18) (Mod. A1, A.1 a, A.2 e A.3, A4, A5).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

La Committente

L'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 5. "Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione", - 6 "Revisione prezzi" - 7. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 9 "Programma esecutivo", - 10 "Durata dei servizi- - proroga - rinnovo", - 14 " Polizze di garanzia", - 15 "Subappalti" - 16 "Prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro", - 17 "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", - 18 "Penalità per ritardi", - 19 "Recesso", - 20 "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 21 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 22 "Calcolo emissioni GHG di scope 3: obblighi dell'impresa - clausola risolutiva espressa – penale" 23 "Clausola Risolutiva" - 25 "Definizione delle controversie – Foro competente", 27 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 28 "Documentazione contrattuale ed allegati"

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.